

stato la nuova cauzione mediante fidejussione sul Banco di Roma per L. 1.500.000;

Tutto ciò ritenuto e avuto riguardo, principalmente, all' impegno di cui al punto 3) in conseguenza del quale la gestione attuale deve considerarsi, agli effetti amministrativi, una continuazione della precedente,

si ravvisa l'opportunità di derogare in via del tutto eccezionale al disposto dell'art. 13 del Capitolato che non consente lo scioglimento della cauzione prima che sia trascorso un periodo di 18 mesi dal termine della gestione, e ciò al fine di evitare che l'attuale gestione abbia, in effetti due cauzioni in atto.

Pertanto, si propone di voler deliberare lo scioglimento della cauzione a suo tempo prestata dal defunto comm. Antonio Scardino per la gestione dell' Agenzia generale di Livorno.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Organizzazione, Sviluppo e Propaganda, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le conseguenti determinazioni.